

AGEVOLAZIONI

La gestione dei finanziamenti soci nell'assegnazione

di Leonardo Pietrobon

Tantissime società del panorama economico nazionale presentano nelle proprie situazioni patrimoniali la posta di **debito relativa ai finanziamenti soci che**, nel corso degli anni, gli stessi hanno eseguito al fine di **sviluppare l'attività d'impresa**. L'intenzione dei soci al momento dell'esecuzione di tali finanziamenti è sicuramente quella di **ottenerne**, un giorno, **la restituzione**, il tutto nel pieno rispetto delle norme civilistiche.

Tralasciando l'onerosità o meno di tali finanziamenti, la procedura di **assegnazione agevolata**, introdotta dal Legislatore per effetto delle ormai note disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della L. 208/2015, **potrebbe essere l'occasione "propizia" per poter sollevare la società assegnataria di tali passività**. Tuttavia, questa opportunità deve essere attentamente valutata e verificata, al fine di evitare un'ulteriore imposizione derivante dall'enunciazione dei finanziamenti soci.

In primo luogo si ritiene opportuno precisare che per **"enunciazione" si intende il riferimento fatto ad un atto** (c.d. atto enunciato) da parte di un altro atto (c.d. atto enunciante).

Da un punto di vista normativo, **l'istituto dell'enunciazione** è disciplinato **dall'articolo 22 del D.P.R. 131/1986**, il quale persegue l'obiettivo antielusivo volto ad impedire che sfuggano degli atti soggetti a registrazione. Il citato dettato normativo, infatti, al comma 1 stabilisce che **"se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"**.

Nella sostanza, quindi, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del D.P.R. 131/1986, la tassazione delle **disposizioni enunciate** sussiste quando ricorrono le **seguenti condizioni**:

1. **nell'atto sottoposto a registrazione** devono figurare **elementi che consentono la chiara identificazione del contenuto** negoziale e delle disposizioni menzionate e non registrate, ossia deve sussistere, nella sostanza, un atto enunciato;
2. le **disposizioni enunciate devono essere intercorse tra le stesse parti** che hanno **stipulato l'atto enunciante** sottoposto a registrazione. Deve quindi esistere coincidenza soggettiva tra le parti dell'atto enunciato e le parti dell'atto enunciante (sul punto si veda Corte di Cassazione sentenza n. 1125 del 2.2.2000).

Condizioni queste ultime che sembrano perfettamente sussistere **nel caso di enunciazione di un finanziamento soci** nell'atto di assegnazione agevolata, con la conseguente **applicazione**

dell'imposta di registro nella misura del 3% come stabilito dalla Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Si **sconsiglia decisamente di effettuare la rinuncia contestualmente all'assegnazione**, qualora questa abbia ad oggetto un bene **immobile**, perché l'enunciazione del finanziamento (cui si rinuncia) nell'**atto pubblico** di assegnazione comporterebbe **l'applicazione dell'imposta di registro**, nella misura del 3% sopra indicata, **ex articolo 22 del D.P.R. 131/1986**.

L'assegnazione potrebbe essere fatta anche **senza convertire il finanziamento** in un versamento in conto capitale. In questo caso viene subito in mente il disposto dell'articolo 2467 del codice civile, avente ad oggetto la **postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci** nelle società a responsabilità limitata (applicabile in linea di massima anche alle società per azioni): si tratta di una norma che, in pratica, **assimila i finanziamenti** dei soci **a riserve di capitale**, ponendo dei **limiti al loro rimborso** ai soci in funzione della situazione economica e patrimoniale della società.

La **restituzione del finanziamento** tramite assegnazione di un bene sociale **sarebbe un atto di amministrazione**, che tuttavia si consiglia di sottoporre al **vaglio dell'assemblea dei soci**, vista la particolarità della situazione.

Inoltre, sembrerebbe da **qualificare**, ai fini della disciplina agevolativa che stiamo esaminando, più come **cessione che come assegnazione**, non essendo interessata una **posta del patrimonio netto**; in effetti, l'attribuzione del bene al socio avverrebbe a fronte della riduzione di una passività (il debito per finanziamento).

Sarebbe invece inquadrabile come assegnazione nel caso in cui vi fosse una **conversione della posta passiva** in posta di **patrimonio netto**, ad esempio riserva disponibile, in quanto in tale ipotesi vi sarebbe un "transito" tra le poste patrimoniali. In tal caso, il socio può chiedere alla società di **convertire il suo finanziamento** in conto capitale tramite una **lettera raccomandata evitando l'enunciazione** del finanziamento nell'atto di assegnazione agevolata.

Per approfondire le problematiche relative all'assegnazione agevolata vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E
L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA**

Bologna Firenze Milano Padova Torino Verona